



CORTE DEI CONTI


SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Il Magistrato Istruttore

COMUNE DI PEDEROBBA				
Prot. 42710 del 6/12/2015				
10 DIC 2015				
Sindaco	Segreteria	Regione	LL. PP.	Direttore
Supervisione	Off. Legale	Tributi	Urbanist.	Vigili
Assessori	Enitoc	Comune	Ass. Soc.	Info. Sci.

Posta elettronica certificata

CORTE DEI CONTI



0007209-04/12/2015-SC_VEN-T97-P

Venezia,

Al Presidente del Consiglio
Comunale

Al Sindaco del Comune di
Pederobba (TV)

All'Organo di revisione economico-
finanziaria
del Comune di
Pederobba (TV)

e per il tramite dell'Ente

Oggetto: Art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Comune di Pederobba (TV).

La Sezione del controllo della Corte dei conti per il Veneto, al cui esame sono state sottoposte la relazione in oggetto e le osservazioni del Magistrato istruttore, nell'Adunanza del 1° dicembre 2015 nel considerare che, allo stato degli atti, le irregolarità emerse non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia, ha ritenuto comunque opportuno che codesto Comune venisse reso edotto in ordine alle connate irregolarità.

Pertanto, con deliberazione che si allega in copia, ha incaricato lo scrivente Magistrato istruttore di inviare apposita nota contenente l'esposizione delle predette affinché codesto Ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Si osserva, in proposito, che l'esame della relazione sul conto consuntivo 2013 inoltrata dall'organo di revisione, in ottemperanza alle disposizioni normative di cui all'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha evidenziato alcune criticità sulle quali, con nota istruttoria di questa Corte in data 30 luglio 2015 prot. n. 4889 sono stati chiesti chiarimenti a codesto Comune che, con nota del 7 settembre 2015 prot. n. 9004 (acquisita al prot. C.d.c. n. 5957 dell'11 settembre 2015), previa richiesta e concessione di proroga dei termini, ha formulato, le proprie osservazioni in merito.

In relazione alla criticità riscontrato, pur prendendo in debita considerazione le argomentazioni addotte dall'Amministrazione, la Sezione non può esimersi dal formulare le proprie raccomandazioni in relazione:



- 1) alla presenza di alcune società partecipate sia direttamente che indirettamente che hanno chiuso in perdita al 31/12/2013, di cui alcune mostrano situazioni particolarmente critiche ed alla mancata trasmissione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;
- 2) al mancato rispetto dei limiti di cui all'art. 204 Tuel ed allo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 relativo allo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti;
- 3) al mancato inoltro del Referto sul controllo interno di gestione ex artt. 198 e 198bis TUEL.

Quanto alle criticità connesse agli Organismi partecipati, analiticamente rappresentate nella richiamata nota istruttoria del 30 luglio 2015, la Sezione, rileva, in relazione al complesso rapporto che si pone tra ente locale e società partecipata, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se realizzato attraverso moduli privatistici, impone sempre particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse.

Si richiama pertanto, l'attenzione di codesta Amministrazione sulla necessità di esercitare costantemente quei compiti di vigilanza, d'indirizzo e di controllo che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse), e la qualità di socio comportano. Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica, nonché di sostenibilità politico-sociale che hanno giustificato, a monte, la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici. In conclusione, la Sezione ritenendo che l'ulteriore irrigidimento della spesa unitamente alla presenza di partecipazioni ad enti e/o a società di capitali che abbiano evidenziato una perdita, potrebbe rappresentare un rischio per la stabilità dell'equilibrio di bilancio dell'Ente socio e, comunque, un appesantimento per la gestione del bilancio degli esercizi futuri, sottolinea la necessità per codesta Amministrazione, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di provvedere ad un effettivo monitoraggio sull'andamento delle società stesse proprio al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'ente. Ricorda, in proposito, che la realizzazione dell'equilibrio economico rappresenta la garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente e che, per questo motivo, detto equilibrio deve costituire un obiettivo essenziale, il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo.

Appare utile, inoltre, suggerire di seguire con analoga attenzione gli esiti, ove presenti, delle procedure di concordato preventivo o fallimentari nonché, in presenza di perdite di esercizio societarie di procedere alla stima dei relativi cespiti, qualora presenti, iscritti nel conto patrimoniale dell'ente, al minor valore fra il costo di acquisto e quello del patrimonio netto delle partecipata considerata

Alla luce di tutto quanto sopra osservato e nel raccomandare a codesta Amministrazione di perseguire nell'attività di attento monitoraggio dell'andamento delle proprie partecipazioni, ricorda che, per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, la trasgressione degli obblighi sopra richiamati ed il perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può far scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.



Da ultimo, preso atto di quanto addotto in relazione al mancato inoltro del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 1, commi 611 e 612 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), questa Sezione si riserva l'accertamento delle eventuali conseguenze sul piano economico-finanziario derivanti dalla rilevata omissione ed invita il Sindaco del a trasmettere a questa Sezione, ove definiti e approvati successivamente al deposito della presente deliberazione, il piano operativo di razionalizzazione e la relativa relazione tecnica. Ricorda, altresì, che nei termini indicati dalle disposizioni di cui trattasi (art. 1, comma 612, cit. legge 190/2014: "*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*") dovrà pervenire a questa Sezione la relazione di attuazione del predetto Piano.

Quanto al mancato rispetto dei limiti di cui all'art. 204 Tuel ed allo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 – "Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL" - ed al mancato rispetto del limite all'indebitamento posto dall'art. 204 TUEL, si osserva che la presenza di uno stock complessivo di debito nella misura rilevata (169,53% in presenza di un risultato di gestione negativo), peraltro nel mancato rispetto del limite all'indebitamento posto dall'art. 204 TUEL, determina una sensibile attenuazione della possibilità per l'Ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

Pertanto, anche in relazione alla difficile situazione generale della finanza pubblica, la Sezione ritiene opportuno segnalare che ogni ulteriore azione tesa alla limitazione del debito entro limiti fisiologici e al contenimento della relativa componente di parte corrente, rappresenta un modello di sana gestione finanziaria, la cui verifica e attuazione deve considerare comunque il contesto generale in cui si opera. L'Ente locale, pur nella piena autonomia decisionale, non può infatti non tener conto degli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e nazionale che ha più volte e in ambiti diversi ravvisato la necessità di un generalizzato abbassamento del livello di indebitamento, a garanzia del più generale interesse di proteggere la finanza pubblica e la stabilità dei conti, nazionali e sovranazionali.

Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio della situazione finanziaria dell'ente ed un attento monitoraggio del livello di indebitamento, prevedendo ove lo si ritenga opportuno, cadenze infrannuali di verifica del mantenimento degli equilibri generali di bilancio di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L., dal momento che, tra l'altro, il



RP

richiamato art. 6 del D.Lgs. 149/2011 richiede una valutazione anche dei comportamenti complessivi che, aggravando lo squilibrio, possano condurre al dissesto.

Si raccomanda, altresì in proposito, di attivare tutte le possibili soluzioni per ricondurre il livello di indebitamento nel rispetto dello specifico parametro e nel rispetto dei vincoli di legge.


Si rileva, infine, l'inadempienza di codesta Amministrazione rispetto alle prescrizioni normative di cui all'art. 198bis T.U.E.L. Infatti a tutt'oggi non risulta essere stato inoltrato il Referto sul controllo interno di gestione ex artt. 198 TUEL.

Sul punto la Sezione ricorda che l'art. 1, comma 5 del decreto legge n. 168/2004, convertito in legge dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, ha inserito, dopo l'art. 198 del T.U.E.L., il seguente: «Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti» e che, pertanto, il mancato inoltro del predetto Referto costituisce violazione di un preciso obbligo di legge.

Si sollecita quindi il tempestivo adempimento di quanto sopra.

Il Magistrato Istruttore

Cons. Elena Brandolini




Deliberazione n. 550 /2015/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI



SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 1° dicembre 2015, composta da:

Dott. Josef Hermann RÖSSLER	Presidente
Dott.ssa Elena BRANDOLINI	Consigliere, relatore
Dott. Tiziano TESSARO	Primo Referendario
Dott. Francesco MAFFEI	Primo Referendario
Dott.ssa Francesca DIMITA	Primo Referendario
Dott.ssa Daniela ALBERGHINI	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;


VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;



VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, D.L. 174/2012, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;


VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012);

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 11/SEZAUT/2014/ INPR del 15 aprile 2014 recante *"...le linee guida, i relativi questionari allegati (distinti per province, comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti) ed i criteri, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013"*.

VISTE le proprie deliberazioni n. 903/2012/INPR e n.182/2013/INPR;

ESAMINATA la relazione sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2013, redatta dall'organo di revisione del Comune di Pederobba (TV) sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

VISTA la nota in data 30 luglio 2015, prot. n. 0004889, con la



quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al suindicato Comune;

VISTA la richiesta di proroga dei termini formulata dall'Amministrazione Comunale in data 31 luglio 2015, nota prot. n. 7770, (acquisita al protocollo C.d.c. n. 4937 del 31 luglio 2015), concessa con nota prot. 4940 del 31 luglio 2015;

VISTE le deduzioni fatte pervenire dall'Amministrazione comunale con nota del 7 settembre 2015 prot. n. 9004 (acquisita al prot. C.d.c. n. 5957 dell'11 settembre 2015);

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 61/2015, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

UDITO il magistrato relatore, Cons. Elena Brandolini;

CONSIDERATO che in sede di esame della relazione sul suindicato rendiconto sono emerse irregolarità che non rientrano nelle ipotesi per le quali la Sezione deve adottare apposita pronuncia;

RITENUTO tuttavia che il controllo in questione, in quanto finalizzato alla verifica del rispetto delle regole giuridico-contabili che presidono alla sana gestione finanziaria, si estrinseca anche attraverso le forme della delibera-segnalazione contenente le riscontrate irregolarità le quali, seppur non connotate da gravità tale da incidere sugli equilibri finanziari, ove reiterate, potrebbero ingenerare gravi squilibri gestionali;

RITENUTO, pertanto, di dover rendere edotto il Comune di Pederobba (TV) in ordine alle riscontrate irregolarità al fine di



promuovere l'eliminazione, mediante le opportune misure di autocorrezione riservate agli Enti destinatari;

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto

DISPONE

che il Magistrato relatore invii apposita nota al predetto Comune in cui vengano esposte le irregolarità riscontrate in relazione:

- alla presenza di alcune società partecipate sia direttamente che indirettamente che hanno chiuso in perdita al 31/12/2013, di cui alcune mostrano situazioni particolarmente critiche ed alla mancata trasmissione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie;
- al mancato rispetto dei limiti di cui all'art. 204 Tuel ed allo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 7 relativo allo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti,
- al mancato inoltro del Referto sul controllo interno di gestione ex artt. 198 e 198bis TUEL,

affinché l'ente ne tenga conto ed adotti le conseguenti misure correttive.

Copia della presente pronuncia, in allegato alla suindicata nota, sarà trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Pederobba (Tv).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1°

dicembre 2015.

Il Magistrato relatore

Dott.ssa Elena Brandolini

Elena Brandolini

Il Presidente

Dott. Josef Hermann Rössler


Josef Hermann Rössler

Depositato in Segreteria il - 2 DIC. 2015

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Raffaella Brandolese

Raffaella Brandolese





Comune di Pederobba
Provincia di Treviso

Piazza Case Rosse, 14 - 31040 PEDEROBBA
www.comune.pederobba.tv.it

Codice Fiscale: 83001210265
Partita I.V.A.: 01199310267

Centralino: 0423 680911
Telefax: 0423 64185

Prot. 9004

Pederobba, 07 settembre 2015

Alla CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER IL VENETO
S. Marco, 3538 Campo S. Angelo
30124 VENEZIA

A. c.a. dott.ssa Rossini

Oggetto: art. 1, commi 166 e ss., della Legge 23/12/2005, n. 266 – Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2013 – Vs. richiesta prot. n. 4889 del 30/07/2015.

Con riferimento alla Vs. richiesta si forniscono i seguenti chiarimenti:

SEZIONE II

Punto 1.1 Risultato della gestione finanziaria

L'Amministrazione ha utilizzato avanzo di amministrazione nel rispetto dell'art. 187 del D. Lgs. 267/2000 nelle seguenti misure:

- euro 50.000,00 per spese correnti in sede di assestamento di bilancio con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 25.11.2013 (incidenza del 1,25% sulle spese correnti);
- euro 46.900,00 per il finanziamento di spese di investimento;
- euro 95.000,00 per l'estinzione anticipata di prestiti.

La differenza di euro 156,60 riscontrata tra il confronto dei quadri 1.5.3 e 1.9 è così giustificata:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 25.11.2013 è stato applicato avanzo di amministrazione destinato all'estinzione anticipata di prestiti per euro 95.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 457 del 16.12.2013, vista la comunicazione della Cassa DD. PP. Spa n. 67163/2013 del 16.12.2013, è stata liquidata la somma di euro 94.843,40 per l'estinzione di n. 2 prestiti, determinandosi in questo modo una differenza pari ad euro 156,60 rispetto alla previsione iniziale.

L'incongruenza tra le somme indicate al punto 1.1 e la cifra risultante al quadro 1.5.3 (euro 95.000,00) è dovuta all'esposizione alla voce "Rimborso prestiti parte del Titolo III" della somma di euro 535.637,68 al netto della quota di avanzo applicato per l'estinzione anticipata di prestiti, come richiesto nelle note al quadro 1.1.

Punto 2 Organismi partecipati

Consorzio Bim Piave: pur evidenziando un risultato economico negativo, il Consorzio, soggetto all'ordinamento contabile di cui al D. Lgs. 267/2000, ha chiuso i suoi rendiconti sempre con rilevanti avanzi di amministrazione, anche nell'ultimo triennio. Il risultato negativo dell'esercizio 2014 è originato essenzialmente dall'erogazione di contributi a fondo perduto ai Comuni consorziati che sono stati contabilizzati nei costi di gestione.

Consorzio per il Recupero della Fornace di Asolo: i bilanci di esercizio del Consorzio si sono chiusi in perdita. Si fa presente tuttavia che l'art. 11 dello Statuto esclude i soci pubblici dall'obbligo di reintegrare il fondo consortile se dovesse subire perdite e pertanto non si avranno ripercussioni negative sul bilancio dell'ente.

Fondazione La Fornace dell'Innovazione:

La maggior parte delle perdite di bilancio accumulate nel periodo considerato è legato in gran parte alle condizioni operative dell'anno 2013. Tale risultato è dovuto in buona parte alla scelta degli amministratori di destinare nel 2013 i contributi raccolti tra i soci privati, solitamente destinati al fondo di gestione e quindi a poste di natura economica, al fondo di dotazione, quindi ad una posta di natura patrimoniale. Tale scelta è conseguente alla volontà di far prevalere nella composizione del fondo di dotazione la quota di capitale in capo a soci privati; tale assetto patrimoniale è infatti funzionale ad un accesso e ad una gestione più semplificata delle attività previste negli eventuali e futuri bandi regionali e/o europei in cui Fondazione fosse uno dei partner.

Consapevole che il contesto di fondo risulta essere decisamente complicato per l'avvio delle nuove imprese, Fondazione intende rafforzare la propria mission di fondo, e cioè il supporto allo startup d'impresa innovativa. In relazione a ciò, dal 2014 è stato avviato un significativo piano di rilancio delle iniziative di Fondazione, i cui effetti dovrebbero incominciare a concretizzarsi comunque a partire dai primi mesi del 2015.

Al fine di garantire un'adeguata solidità, Fondazione sta operando sia per acquisire tra gli attuali soci risorse monetarie da destinare ad aumento di capitali (fondo di dotazione) sia per far entrare nuovi sostenitori in grado di conferire risorse monetarie a copertura delle spese correnti.

Considerato che la Fondazione solo nell'esercizio 2013 ha chiuso con una perdita di 41.325,00, l'Amministrazione ritiene opportuno attendere gli effetti delle strategie messe in atto dalla Fondazione stessa che dovrebbero concretizzarsi nell'esercizio 2015.

Il caso più evidente e consolidato di perdita è rappresentato dal Consorzio per il Recupero della Fornace di Asolo, per il quale il Comune non intende applicare un'eventuale svalutazione, né intende istituire un fondo di svalutazione a garanzia dell'equilibri di bilancio in quanto gli Enti pubblici sono esclusi dal ripiano delle perdite.

Il Piano operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute, di cui all'art. 1 c. 612 e ss. della L. 23.12.2014 n. 190, è in fase di decretazione da parte del Sindaco, in quanto deve essere coordinato con i comuni Soci, e sarà tempestivamente trasmesso a questa Sezione Regionale di Controllo.

Crediti – debiti reciproci: si confermano le ragioni delle discordanze tra la contabilità dell'Ente e le società partecipate, dando atto che con la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti avvenuti nell'esercizio successivo la situazione contabile si è allineata.

Rimane in sospeso il debito della società A.T.S. S.r.l. di euro 30.800,85 in quanto il Comune nel 2013 non aveva ritenuto opportuno accertarlo in attesa di conoscere il pronunciamento dell'Autorità per l'Energia sull'effettiva debenza di tale ristoro, pronunciamento positivo pervenuto successivamente all'approvazione del rendiconto.

Punto 3 Verifica della capacità di indebitamento

Si prende atto dei limiti imposti dal susseguirsi della normativa. Questo Ente, nel momento in cui ha deciso il ricorso all'indebitamento, rispettava tutti i limiti all'epoca vigenti.

La sopraggiunta contrazione delle entrate correnti, aggravata dalla riduzione dei trasferimenti erariali, non permettono il rispetto dei parametri imposti dalla normativa successivamente introdotta dal legislatore. Il Comune, comunque, ha intrapreso già dal 2012 una politica di riduzione del debito con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui, confermata anche nell'anno 2013 e nell'anno 2014.

Punto 5.3 Dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013

Si trasmette il prospetto relativo al monitoraggio definitivo del patto di stabilità interno.

Punto 6.1 Spese per il personale - consistenza al 31.12.2013

In dotazione organica non è prevista la figura di un segretario comunale in quanto non dipendente di questa Amministrazione, ma iscritto all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del Ministero dell'Interno. Allo stesso è applicato il C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali.

Punto 6.7-6.14 Spese per il personale - domande aggiuntive

Al punto 6.12 è stata indicata la sola spesa del personale dell'ente per omogeneità dei dati riportati in tutto il questionario. Si informa che l'incidenza della spesa del personale dell'ente computando anche le spese sostenute dalle società ed organismi partecipati, ai sensi del D. L. 112/2008 art. 76 c. 7, è stata calcolata, tenendo conto del parere della Corte dei Conti Sez. Autonomie n. 14/2011, ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, risultando, per l'anno 2013, pari al 36,80%, inferiore al 50% previsto dalla normativa per procedere all'assunzione di personale.

Punto 6.14: Gli incarichi professionali sono stati affidati nel rispetto dei limiti della delibera di Consiglio comunale n. 25 del 04.07.2013.

Alla voce "stanziamento iniziale" è stato indicato l'importo di euro 96.638,18 quale limite massimo di spesa per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma. Tale limite è pari al 4% sul totale delle spese correnti previste negli interventi n. 1 e n. 3 dell'ultimo rendiconto finanziario approvato come da regolamento deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 38 del 19.03.2008 adottato ai sensi dell'art. 3 comma 56 della Legge 24.12.2007 n. 244, così come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008 convertito in Legge 133 del 06.08.2008. L'importo di euro 25.141,89 corrisponde agli impegni di spesa assunti per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Amministrazione per l'anno 2013.

Trattasi esclusivamente di incarichi professionali di lavoro autonomo affidati per le seguenti prestazioni inderogabili:

- acquisizione di certificati e dichiarazioni obbligatorie imposti dalla normativa su edifici ed impianti pubblici (rilascio certificato prevenzione incendi, verifica impianti di messa a terra D.P.R. 462/01);
- corsi di formazione obbligatoria ai dipendenti previsti dal D. Lgs. 81/2008;
- consulenza per eventuali osservazioni da presentare al piano Regionale Attività di Cava adottato con D.G.R. Veneto 2015 del 04.11.2013 (spesa sostenuta euro 1.000,00 complessivi).

Distinti saluti.

IL REVISORE
Dott. Roberto Bertagnin

Roberto Bertagnin



IL SINDACO
Turato Marco

Turato Marco




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Settore Enti Locali - Controllo finanziario

CORTE DEI CONTI



0004889-30/07/2015-SC_VEN-T97-P

Al Sindaco

All'Organo di revisione contabile

del Comune di

Pederobba (TV)

Oggetto: Art. 1, commi 166 e ss, della Legge 23/12/2005, n. 266 - Relazione dell'organo di revisione sul rendiconto **2013** - Comune di Pederobba (TV) - Nota istruttoria.

Con riferimento alla relazione di cui all'oggetto, si formulano le seguenti osservazioni:

SEZIONE II

✓ Punto 1.1 Risultato della gestione finanziaria

Sulla base dei dati forniti, con riferimento al punto 1.1, si è rilevato che il risultato di gestione di competenza risulta essere in disavanzo e che, più in particolare, nell'esercizio 2013 non risulta compensato dall'utilizzo avanzo di amministrazione applicato in conto capitale, con un'incidenza pari al -2,06%.

In questo contesto, sulla base dei dati forniti nel prospetto sulla verifica degli equilibri di parte corrente, si è rilevato, inoltre, che le somme del saldo di parte corrente e del saldo di parte capitale al netto delle variazioni non corrisponde alla somma del saldo di competenza e dell'avanzo degli esercizi precedenti applicato risultante ai quadri 1.5.3 e 1.9, con una differenza pari ad € 156,60. Si riscontra altresì che non è stato correttamente computato l'utilizzo avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, determinando una incongruenza tra le somme caricate al punto 1.1. (somma dell'utilizzo avanzo di amministrazione applicato di parte corrente e di parte capitale per un totale di € 96.900,00) e la cifra risultante al quadro 1.5.3. pari ad € 191.900,00, con una differenza di € 95.000,00.

Si chiede, pertanto, di fornire più approfondite notizie e motivazioni in merito e l'eventuale correzione del questionario.



• **Punto 2 Organismi partecipati**

Si è rilevata, con particolare riferimento ai dati di cui punto 2, la chiusura in perdita al 31/12/2013, di alcuni organismi partecipati direttamente da codesta Amministrazione e più precisamente:

○ - "Consorzio B.I.M. Piave di Treviso." - le cui quote di partecipazione corrispondono a 2,941% -, la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a -6,39% e un'incidenza sul capitale sociale, pari a -6,00%, e ha maturato, al 31/12/2012, un indebitamento di € 1.523.397,72=; preso atto che tale organismo riveste carattere pubblicistico e che è soggetto alla contabilità finanziaria, si evidenzia che comunque i risultati di bilancio sono in peggioramento rispetto al precedente esercizio;

- "Consorzio per il recupero della Fornace di Asolo" - le cui quote di partecipazione corrispondono al 6,67%, la quale presenta un risultato d'esercizio pari a -€ 66.354,00 e patrimonio netto pari a -€ 3.057.385,00; risultano altresì in perdita i bilanci degli esercizi a decorrere dal 2010.

- "Fondazione la Fornace dell'innovazione" - le cui quote di partecipazione corrispondono al 0,8%, la quale presenta un'incidenza del risultato d'esercizio sul patrimonio netto, pari a -48,10% e un'incidenza sul capitale sociale, pari a -32,90%; complessivamente, sulla base dei dati rinvenibili nella banca dati Siquel, tra il 2010 e il 2013 la società ha registrato perdite, al netto degli utili, per un totale di -€ 41.325,00 e ha maturato, al 31/12/2013, un indebitamento di € 440.778,00.

Si chiede, pertanto, di voler trasmettere una relazione sulla situazione delle società sopra richiamate, specificando le cause che hanno portato alle perdite, più o meno importanti, sopra segnalate, i controlli posti in essere dall'Amministrazione, nonché le misure adottate e che si intendono adottare al riguardo, al fine di fronteggiare tale fenomeno e precisando, nei casi di perdite per più esercizi consecutivi, se siano stati effettuati o se siano previsti, negli esercizi successivi, aumenti del capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o garanzie a favore delle società in argomento.

Si chiede, altresì, di conoscere se nei casi più evidenti e consolidati di perdita, si sia applicata o si intenda applicare, rispetto al valore di acquisto delle immobilizzazioni finanziarie, una eventuale svalutazione e se si intenda comunque istituire un fondo di svalutazione a garanzia degli equilibri e dei bilanci.

Sulla base di quanto riferito nel punto 2.4, inoltre, risultano degli scostamenti tra i crediti/debiti reciproci tra codesta Amministrazione e alcune società partecipate. Preso atto di quanto dichiarato dai revisori nella nota informativa, si chiedono maggiori e più approfondite notizie ed aggiornamenti su quanto sopra segnalato, con particolare riguardo ai provvedimenti adottati ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie in argomento.



Si rileva infine che non risulta essere stata trasmessa a questa Sezione il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, di cui all'art. 1, c. 612 e ss. della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

Si chiede di fornire chiarimenti in merito.

✓ **Punto 3 Verifica della capacità di indebitamento**

Sulla base dei dati forniti, si rileva che quest'ente non ha rispettato il limite quantitativo per l'indebitamento posto dall'art. 204 T.U.E.L. per l'anno 2013.

Si è osservato, altresì, con riferimento all'esercizio 2013 e nell'ambito di una valutazione sulla sostenibilità del ricorso all'indebitamento in relazione all'equilibrio del bilancio nel tempo e della sana gestione finanziaria, che lo stock complessivo del debito rapportato alle entrate correnti comporta un'incidenza pari al 169,53%, determinando il mancato rispetto del parametro di deficitarietà n. 7, come, del resto, confermato dalla certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, con particolare riguardo alla consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni, superiori, nel caso specifico, al 120% delle entrate correnti, seppure in miglioramento rispetto all'esercizio precedente e a quanto risultava dalle vostre previsioni di cui alla nota vs. prot. 9004 del 10 settembre 2014.

Si chiede, pertanto, di fornire maggiori e più approfondite notizie al riguardo, nonché aggiornamenti, con particolare riferimento ad eventuali misure da adottare a garanzia dei futuri bilanci e al rispetto del parametro sopra citato.

Punto 5.3 Dimostrazione del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2013

Si segnala che non risulta allegato al questionario il prospetto relativo al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno (definitivo), già inviato al Ministero dell'Economia e Finanze-RGS; si chiede di adempiere a tale obbligo, utilizzando la specifica funzione SIQUEL presente nella voce di menù Questionari/Gestione Questionari/invio nota del revisore/prospetti informativi, selezionando Tipo documento: Allegato patto.

✓ **Punto 6.1 Spese per il personale - consistenza al 31/12/2013**

Si riscontra tra il personale in servizio dell'ente un segretario comunale, figura non prevista nella dotazione organica. (Preso atto che codesto ente ha rispettato tutti i limiti per la spesa del personale, previsti dalla normativa vigente, si chiedono chiarimenti in merito alla tipologia contrattuale attribuita al funzionario che svolge tale incarico.



Punto 6.7-6.14 Spese per il personale – domanda aggiuntive

Preso atto che a pag. 29 della relazione dell'organo di revisione al rendiconto 2013, si qualifica la società BIM Piave Nuove Energie Srl, quale società in house, si chiede la motivazione per la quale non si è ritenuto di calcolare l'incidenza delle spese di personale dell'ente computando anche le spese sostenute dalle società e organismi partecipati.

Si riscontrano altresì incarichi di collaborazione autonoma per un importo pari ad € 96.638,18 di stanziamenti iniziali e € 25.141,89 di impegni.

Si chiedono maggiori chiarimenti al proposito, specificando in particolare il contenuto, l'oggetto e la natura giuridica degli stessi.

Si chiede di voler fornire risposta entro 20 giorni, utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità S.I.Qu.E.L. La risposta dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Ente e dall'Organo di revisione.

Eventuali modifiche od integrazioni del questionario in esame potranno essere effettuate solo utilizzando la funzione S.I.Qu.E.L. di richiesta di sostituzione dello stesso.

Distinti saluti.

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

Dott.ssa Elena Brandolini



Per informazioni e chiarimenti:

Letizia Rossini

Tel. 041 2705413

letizia.rossini@corteconti.it

